

Comune di **Cugnasco-Gerra**

Via Locarno 7  
**6516 Cugnasco**  
Telefono  
091 850 50 30  
[www.cugnasco-gerra.ch](http://www.cugnasco-gerra.ch)  
[comune@cugnasco-gerra.ch](mailto:comune@cugnasco-gerra.ch)




**Municipio**

---

## **ORDINANZA CONCERNENTE LE TASSE INERENTI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

(del 14 giugno 2010)

---



**Adottata con risoluzione municipale numero 3125 del 14 giugno 2010**

**Pubblicata dal 17 giugno al 2 luglio 2010**

**Aggiornata al 15 aprile 2024**

**730.110**

## Il Municipio di Cugnasco-Gerra

richiamata la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb), in particolare gli articoli 18, 18a, 18b e 28 entrati in vigore il 1° luglio 2017;

richiamato il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti (RGR), e in particolare:

- l'articolo 14, il quale stabilisce che i costi sostenuti dal Comune nel settore dei rifiuti sono finanziati mediante tasse conformi al principio di causalità;
- l'articolo 15, in base al quale al Piano vengono prelevate, cumulativamente, una tassa di base ed una tassa sul sacco o sul contenitore, mentre nella frazione di Gerra Verzasca si applica il sistema della tassa forfettaria per economia domestica, rispettivamente per utente;
- l'articolo 16 che definisce gli importi minimi e massimi della tassa base per il finanziamento dei costi fissi di gestione del servizio ai sensi dell'articolo 18a LALPAmb;
- l'articolo 17, il quale stabilisce che il Municipio, mediante Ordinanza, fissa annualmente i prezzi di vendita dei sacchi ufficiali tassati ai sensi dell'articolo 18b LALPAmb;
- l'articolo 21 cpv. 1 RGR, secondo cui le tasse indicate agli articoli 16, 17 e 18 RGR sono fissate annualmente dal Municipio mediante Ordinanza;
- l'articolo 22, che conferisce al Municipio la competenza di determinare, mediante Ordinanza municipale, l'ammontare della riduzione della tassa per casi speciali e le modalità di presentazione delle richieste;

visto l'articolo 192 della Legge organica comunale (LOC) che attribuisce al Municipio la competenza di emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o regolamenti;

con risoluzione numero 3125 del 14 giugno 2010

### decreta:

#### **Art. 1 Tassa base annua per gli utenti del territorio al Piano <sup>1 2</sup>**

La tassa base annua ammonta a:

- a) Fr. 160.- per le economie domestiche (primarie e secondarie)
- b) Fr. 180.- per i commerci, artigianati, industrie e servizi
- c) Fr. 500.- per gli esercizi pubblici senza alloggio e  
Fr. 660.- per gli esercizi pubblici con alloggio

#### **Art. 2 Tassa base annua per gli utenti della frazione di Gerra Verzasca**

Abrogato <sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Articolo modificato con Ordinanza del 07.01.2020 – risoluzione numero 3893

<sup>2</sup> Articolo modificato con Ordinanza del 26.02.2024 – risoluzione numero 2928, in vigore dal 01.01.2024

<sup>3</sup> Articolo abrogato con Ordinanza dell'8 novembre 2021 – risoluzione numero 598

### **Art. 3 Tassa sul sacco e sui contenitori <sup>4 5</sup>**

Il prezzo di vendita dei sacchi tassati e dei braccialetti per contenitori, a partire dal 1° gennaio 2024, è così fissato:

	Vendita (IVA compresa)	Vendita (IVA compresa)
	<b>Fr. / sacco</b>	<b>Fr. / rotolo</b>
sacco da 17 litri	--.56	5.60
sacco da 35 litri	1.15	11.50
sacco da 60 litri	1.97	19.70
sacco da 110 litri	3.61	18.05
braccialetto contenitori 800 litri	26.30 al pezzo	

### **Art. 4 Imposta sul valore aggiunto – IVA (art. 20 RGR)**

Agli importi di cui agli articoli 1 e 2 è aggiunta l'IVA.

### **Art. 5 Entrata in vigore delle tasse base <sup>6</sup>**

Le nuove tasse base di cui alla presente Ordinanza (articolo 1) entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

### **Art. 6 Entrata in vigore della tassa sul sacco e sui contenitori <sup>7</sup>**

Abrogato

### **Art. 7 Assoggettamento per domicilio**

Le persone che arrivano nel Comune, sono assoggettate alla tassa a partire dal mese successivo all'arrivo. Le persone che partono, sono assoggettate alla tassa fino alla fine del mese in cui avviene la partenza.

### **Art. 8 Assoggettamento per acquisto di sostanza immobiliare**

Chi diventa proprietario di un immobile nel Comune assoggettato alla tassa, deve la stessa a partire dal mese successivo all'acquisto. Chi aliena un immobile assoggettato alla tassa, deve la stessa fino alla fine del mese nel quale il bene è alienato. Fa stato la data di iscrizione a Registro fondiario.

<sup>4</sup> Articolo modificato con Ordinanza del 14.11.2022 – risoluzione numero 1685

<sup>5</sup> Articolo modificato con Ordinanza del 27.11.2023 – risoluzione numero 2727

<sup>6</sup> Articolo modificato con Ordinanza del 07.01.2020 – risoluzione numero 3893

<sup>7</sup> Articolo abrogato con Ordinanza del 07.01.2020 – risoluzione numero 3893

## **Art. 9                    Riduzione della tassa per casi speciali <sup>8</sup>**

- a) famiglie con un solo bambino fino a tre anni: ogni anno sono consegnati, gratuitamente, 4 rotoli da 10 sacchi ciascuno di sacchi tassati da 35 litri;
- b) famiglie con due o più bambini fino a tre anni: ogni anno sono consegnati, gratuitamente, 8 rotoli da 10 sacchi ciascuno di sacchi tassati da 35 litri;
- c) esercizio del diritto di cui alle lettere a) e b): la consegna gratuita dei sacchi tassati avviene una volta all'anno e ha unicamente luogo su specifica richiesta della famiglia, presentandosi personalmente alla Cancelleria comunale. Fa stato la composizione dell'economia domestica al momento in cui è esercitato il diritto;
- d) persone che soffrono di incontinenza: il Municipio deciderà di volta in volta, su specifica richiesta scritta da presentare alla Cancelleria comunale, ogni anno, entro il termine di pagamento indicato sulla fattura.

## **Art. 10                  Emissione delle tasse**

Le tasse sono emesse a cura della Cancelleria comunale nel periodo da giugno ad agosto.

## **Art. 11                  Termine di pagamento**

Il termine di pagamento è fissato in 30 giorni, per la fine del mese successivo a quello dell'emissione della fattura.

## **Art. 12                  Reclami**

Contro l'ammontare della tassa base annua (articolo 1) e della tassa forfettaria per gli utenti della frazione di Gerra Verzasca (articolo 2), è data facoltà di reclamo al Municipio. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta, perentoriamente entro il termine di pagamento.

## **Art. 13                  Disposizioni transitorie e finali**

Con effetto il 31 dicembre 2010, è abrogata l'Ordinanza municipale del 6 maggio 2008 concernente i prezzi di vendita dei sacchi tassati dei rifiuti. Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza, non sono più applicabili le disposizioni (Ordinanze o risoluzioni municipali) adottate dagli ex Comuni di Cugasco e Gerra Verzasca in materia di tasse e tariffe riguardanti la gestione dei rifiuti.

---

<sup>8</sup> Articolo modificato con Ordinanza del 26.05.2014 – risoluzione numero 2759

**Aggiornamenti:**

Risoluzione no. 4629 del 29 agosto 2011, pubblicata dal 1° al 16 settembre 2011  
Modificato l'articolo 9 lett. c).

Risoluzione no. 1099 del 12 febbraio 2013, pubblicata dal 15 febbraio al 4 marzo 2013  
Modificato l'articolo 9.

Risoluzione no. 2759 del 26 maggio 2014, pubblicata dal 2 giugno al 2 luglio 2014  
Modificati gli articoli 3 e 9.

Risoluzione no. 2883 del 17 dicembre 2018, pubblicata dal 18 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019  
Modificati gli articoli 1, 3, 5 e 6

Risoluzione no. 3893 del 7 gennaio 2020, pubblicata dal 10 gennaio al 10 febbraio 2020  
Modificati gli articoli 1, 2 e 5. Abrogato l'articolo 6.

Risoluzione no. 598 dell'8 novembre 2021, pubblicata dall'11 novembre al 10 dicembre 2021  
Abrogato l'articolo 2 e modificato l'articolo 3.

Risoluzione no. 1685 del 14 novembre 2022, pubblicata dal 17 novembre al 16 dicembre 2022  
Modificato l'articolo 3.

Risoluzione no. 2727 del 27 novembre 2023, pubblicata dal 30 novembre 2023 al 15 gennaio 2024  
Modificato l'articolo 3.

Risoluzione no. 2928 del 26 febbraio 2024, pubblicata dal 1° marzo al 15 aprile 2024  
Modificato l'articolo 1,